

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

accetti che la discussione si faccia sullo schema proposto dalla Commissione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Poichè in queste che appaiono più quali modalità di dizione, che non divergenze, siamo andati d'accordo con la Commissione, presso la quale ebbi l'onore d'intervenire parecchie volte, consento che la discussione si faccia sul progetto della Commissione. Resta però inteso che vi sono alcuni punti, su cui dovrò brevemente intrattenere la Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro si riserva dunque di ripresentare, come emendamenti, alcuni punti dello schema primitivo del ministero.

Ora leggerò gli articoli di queste disposizioni preliminari.

« Articolo 1. I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare, nè in tutto nè in parte, per causa di avaria.

Le merci che per disposizioni speciali non possono essere introdotte nel regno, e quelle che dalla autorità competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono essere distrutte o rimandate a spese dell'importatore. »

Do facoltà di parlare su questo articolo 1° all'onorevole Nocito.

**NOCITO.** Prendo la parola per combattere brevemente questo primo articolo delle Disposizioni preliminari, il quale a me pare contenere una violazione dell'equità e della moralità dell'imposta.

Basta leggere il primo comma di questo primo articolo, per convincersi di quanto asserisco.

I dazi doganali, dice l'articolo, si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare, nè in tutto nè in parte, per causa di avaria.

È un principio ovvio che l'imposta rappresenta la quota proporzionale di un determinato valore; dimodochè quando non esiste valore, l'imposta non ha ragione di essere, perchè dal niente non si fa niente. Per la medesima ragione, quando il valore diminuisce, deve diminuire l'imposta.

Dunque io non comprendo affatto come mai, allorchè una data mercanzia è riuscita appena a scampare al furore dei flutti del mare, e dopo che ha sofferto delle grandi avarie e per ciò perduto buona parte del suo valore, non comprendo, dico, come questa mercanzia debba essere sottoposta, appena entrata in dogana, ad un dazio forse superiore al suo stesso valore. Io non comprendo con quale giustizia si possa porre l'importatore nel bivio, o di gettare in mare la merce, o di soggiacere a nuove spese per trasportarla indietro.

Io ho considerate le ragioni che hanno consigliato

la Commissione e il Governo ad accettare codesto primo comma dell'articolo primo del disegno di legge, ma debbo dichiarare che esse non mi soddisfano punto. Dice la Commissione nella sua relazione: « Il primo articolo delle disposizioni preliminari, con cui si prescrive che le merci avariate, quando non siano nocive, debbano sopportare lo stesso dazio di quelle in istato perfetto, è la riproduzione di una disposizione iscritta nella tariffa attuale, la cui ragionevolezza si giustifica da sè. Qualora si entrasse nella via delle riduzioni in ragione dello stato men buono delle merci, i litigi tra i contribuenti e la dogana sorgerebbero ad ogni piè spinto. Del resto una tariffa di dazi specifici non può e non deve tener conto dei cambiamenti di condizioni che l'avaria produce. »

Dunque, se mal non mi appongo, le ragioni sulle quali si fonda la Commissione sono tre: 1° che così era detto nella tariffa precedente; 2° che si tratta di dazi specifici; 3° che se si ammettesse il principio contrario, si aprirebbe la via ad infiniti litigi tra l'amministrazione doganale ed i contribuenti.

Intorno alla prima ragione io osservo che quantunque sia vero che qui si tratti di dazi specifici, è per altro vero ugualmente, che il dazio non viene ad essere imposto sopra una data mercanzia, in quanto costituisce una determinata specie, ma in quanto costituisce un determinato valore economico.

Per tal modo, quando il valore economico viene ad essere diminuito per una circostanza fortuita indipendente dalla volontà degli importatori, non so capire in che cosa possa fare difficoltà codesta assenza specifica della merce.

Quanto poi alla circostanza del trovarsi già tale disposizione nella tariffa precedente, io mi limito ad osservare che le leggi nuove si fanno precisamente per correggere gli errori delle leggi (*L'onorevole Luzzatti domanda la parola*) precedenti.

Dunque rimane solo la terza ragione, cioè restano a risolversi le difficoltà che potrebbero nascere tra l'amministrazione daziaria e gl'importatori.

Ora io credo che l'ufficio delle leggi sia appunto di risolvere tutte le difficoltà che si possano muovere contro l'attuazione di un principio; nè reputo il modo migliore di sciogliere i nodi quello di tagliarli.

Del resto a me sembra che lo stato della avaria non possa presentare difficoltà serie, dappoichè molte avarie si possono esaminare a colpo d'occhio, e a prima giunta calcolarsi l'importanza del danno. Qualora poi sorgessero delle gravi difficoltà, lo